
Convenzione fra i soci contenente norme e principi di comportamento in ordine al governo e al controllo della Società

- Il sottoscritto **Raimondo Angius**, nato ad Arbus il 29 aprile 1940, domiciliato per la carica ad Arbus presso la residenza municipale, via XX Settembre n.17/A,, il quale interviene al presente atto in nome e per conto ed in legale rappresentanza del **Comune di Arbus**, codice fiscale 00458060928, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi del vigente statuto Comunale, nonché delle deliberazioni del Consiglio comunale in data 29 febbraio 2008 n. 14 e successiva in data 9 luglio 2008, esecutive per legge;
- Il sottoscritto **Sisinnio Zanda**, nato Gonnosfanadiga il 26 giugno 1955, domiciliato per la carica in Gonnosfanadiga presso la residenza municipale, via Regina Elena n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto ed in legale rappresentanza del **Comune di Gonnosfanadiga**, codice fiscale 82000130920, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi del vigente statuto Comunale, nonché della deliberazione del Consiglio comunale in data 8 aprile 2008 n. 12;
- Il sottoscritto **Francesco Marras**, nato a Guspini il 5 febbraio 1960, domiciliato per la carica in Guspini presso la residenza municipale, via Don Minzoni n. 10, il quale interviene al presente atto in nome e per conto ed in legale rappresentanza del **Comune di Guspini**, codice fiscale 00493110928, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi del vigente statuto Comunale, nonché della deliberazione del Consiglio comunale in data 2 aprile 2008 n. 5;
- Il sottoscritto **Alessandro Collu**, nato a Cagliari il 21 dicembre 1966, domiciliato per la carica a Sanluri presso la residenza municipale, via Carlo Felice n. 217, il quale interviene al presente atto in nome e per conto ed in legale rappresentanza del **Comune di Sanluri**, codice fiscale 82002670923, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi del vigente statuto Comunale, nonché della deliberazione del Consiglio comunale in

data 11 marzo 2008 n. 8;

- Il sottoscritto **Giorgio Zucca**, nato Villacidro il 24 marzo 1955, domiciliato per la carica in Sardara presso la residenza municipale, Piazza Gramsci n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto ed in legale rappresentanza del **Comune di Sardara**, codice fiscale 82000170926, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi del vigente statuto Comunale, nonché della deliberazione del Consiglio comunale in data 27 febbraio 2008 n. 4;
- Il sottoscritto **Ignazio Fanni** nato a Villacidro il 26 febbraio 1943, domiciliato per la carica in Villacidro presso la residenza municipale, Piazza Municipio n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto ed in legale rappresentanza del **Comune di Villacidro**, codice fiscale 82002040929, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi del vigente statuto Comunale, nonché della deliberazione del Consiglio comunale in data 26 febbraio 2008 n. 19;

(d'ora innanzi indicati collettivamente come parti)

PREMESSO

che i comuni di cui sopra, facenti parte del Consorzio per lo sviluppo della Zona industriale di Villacidro, hanno acquistato dal Consorzio stesso l'intero capitale sociale della "Villacidro S.p.A." ammontante a 250.000 euro

- ✓ che il capitale sociale di 250 000 euro, ripartito in 250.000 azioni da un euro ciascuna, è stato suddiviso come segue fra i comuni acquirenti:

1. Comune di Arbus	azioni n°	31.250
2. Comune di Gonnosfanadiga	"	31.250
3. Comune di Guspini	"	31.250
4. Comune di Sanluri	"	31.250
5. Comune di Sardara	"	31.250
6. Comune di Villacidro	"	93.750

- ✓ che contemporaneamente all'acquisto i comuni acquirenti anno approvato il "Progetto tecnico economico finanziario (Piano d'impresa) per la gestione integrata dei servizi ambientali e

Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature and the name 'Fanni'.

tecnologici in capo alla Villaservice S.p.A. e un nuovo statuto della società ai sensi dell'art. 113, quinto comma, lettera c), del decreto legislativo 8 agosto 2000, n.267 (TUEL) trattandosi nella fattispecie di società interamente partecipata dagli enti locali e avente come oggetto la gestione di servizi pubblici locali;

- ✓ che come stabilito dall'art. 1 dello statuto la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dei comuni soci;
- ✓ che l'oggetto sociale della Società è stabilito dall'art. 4 dello Statuto che di seguito si trascrive:

<<1. La Società ha come oggetto principale lo svolgimento di tutti i servizi e attività a carattere ambientale e tecnologico interessanti la collettività (cittadini, istituzioni, attività economiche e sociali, ecc.), di competenza degli enti locali. In particolare la società può provvedere:

a) alla gestione dei rifiuti così come identificata dalla legislazione e normativa vigente e all'espletamento degli altri servizi di igiene urbana che abbiano come scopo la tutela e la salvaguardia della salute, dell'igiene e della incolumità della collettività e dei singoli nonché la salvaguardia dell'ambiente inteso in tutte le sue componenti e più specificatamente:

a.1 - alla raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti e recupero di quelli riciclabili, compreso lo stoccaggio provvisorio e tutte le fasi di trattamento mediante appositi impianti;

a.2 - al confezionamento e commercializzazione di prodotti finali da processi di trattamento di rifiuti solidi e/o liquidi organici, stoccaggio e maturazione di compost e loro derivati, compresa la bonifica ed integrazione con additivi per l'impiego in agricoltura od altri usi consentiti dalle norme vigenti;

a.3 - alle lavorazioni e servizi di pulizia, compresi gli interventi di manutenzione del verde pubblico e di arredo urbano, nonché il trasporto e smaltimento e trattamento dei relativi materiali di risulta;

b) alla gestione di impianti di captazione, emungimento, accumulo e trattamento di acque per uso potabile ed industriale e relative reti di distribuzione, compreso il trasporto e lo smaltimento dei fanghi di produzione;

c) alla gestione di impianti di depurazione di ogni tipo destinati allo smaltimento dei residui liquidi, solidi e gassosi generati dagli scarichi industriali, dai centri abitati e dalle comunità di ogni genere e relative reti di collettamento;

- d) alla gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica, di reti di trasporto e distribuzione nonché alla commercializzazione dell'energia;
- e) alla gestione di servizi polifunzionali, quali in particolare vigilanza, reti telematiche, di telefonia, sistemi informatici di trasmissione dati;
- f) alla gestione di servizi di illuminazione pubblica e di altri servizi tecnologici urbani.
2. La Società può inoltre provvedere, per conto degli Enti che esercitano sulla Società stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, alla gestione di altri servizi e/o attività consentiti dalle vigenti leggi agli stessi enti.
3. I nuovi servizi e attività di cui ai precedenti commi vengono affidati direttamente alla Società dall'Ente pubblico socio o dagli Enti pubblici soci all'uopo interessati con deliberazione del competente organo la quale deve, fra l'altro, contenere gli elementi di natura tecnica ed economico-finanziaria (convenientemente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima) e le eventuali ragioni di opportunità sociale, che motivano tale scelta. Resta fermo comunque che nessun onere aggiuntivo dovrà gravare sugli enti pubblici soci non affidatari di tali servizi ed attività.
4. Gli affidamenti alla Società sono regolati da apposito contratto di servizio o disciplinare o atto negoziale aventi natura o funzioni equivalenti contenenti le condizioni e le modalità per l'espletamento e controllo del servizio e/o attività affidati alla Società stessa nonché la durata degli affidamenti stessi.
5. La Società può espletare tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi assunti o assumibili ai sensi del presente articolo ivi comprese le attività di progettazione, di costruzione di impianti, di commercializzazione nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.
6. La Società, nei limiti di cui all'art. 2361 del codice civile e nel rispetto del successivo articolo 26, può assumere o cedere partecipazioni ed interessenze in società e/o altri soggetti giuridici purché abbiano come oggetto lo svolgimento di attività complementari, accessorie o strumentali o comunque collegate rispetto alle proprie, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.
7. La Società può svolgere ogni attività operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

In ogni caso le attività finanziarie dovranno essere svolte in via residuale e non prevalente ed in modo strumentale e funzionale al raggiungimento

dell'oggetto sociale.>>

- ✓ che l'art. 113. comma cinque, lettera c) del decreto legislativo 8 agosto 2006, n. 267 (TUEL) consente l'affidamento diretto dei servizi a rilevanza economica " a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";
- ✓ che le norme statutarie consentono il pieno rispetto delle predette condizioni ;
- ✓ che in particolare per quanto concerne la vigilanza e soprattutto il controllo sulla società da parte dei comuni soci è stata inserito nello Statuto uno speciale e innovativo complesso di norme regolamentari e di comportamento, non previsto né utilizzato nelle normali società di capitali disciplinate dal diritto societario
- ✓ che le sopraccitate norme regolamentari e di comportamento nonché i regolamenti previsti dallo Statuto consentiranno a tutti i soci, indipendentemente dalla entità della loro partecipazione al capitale sociale, un diretto potere di intervento sulla società da esercitare sia nelle normali sedi assembleari (in particolare con l'istituto dell'autorizzazione di cui all'art. 2364 del codice civile e all'art. 26 dello Statuto) che nelle altre forme previste dal dallo Statuto stesso con l'obiettivo di assicurare una gestione efficiente ed efficace ma il più possibile condivisa;
- ✓ che è infatti intenzione delle parti assicurare unità di gestione alla società, nel quadro della tutela di tutti i comuni soci e delle specificità presenti sul territorio in cui la società si troverà ad operare, conformemente e compatibilmente coi precetti legali e statutari;
- ✓ che le parti, per i pertinenti servizi, per quanto di competenza, intendono assicurare all'utenza un'adeguata politica tariffaria;
- ✓ che le parti intendono altresì garantire, anche mediante divieti e limitazioni circa l'alienazione delle proprie partecipazioni, la piena conformità della società al modello portato dall'art. 113, comma cinque, lettera c), del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (TUEL) nonché la necessaria stabilità della compagine azionaria;

- ✓ che le parti si danno reciprocamente atto che, nella ricorrenza dei presupposti di legge e nel rispetto dello statuto sociale, la società potrà in futuro essere aperta anche alla partecipazione di altri enti locali;
- ✓ che le parti hanno ravvisato nella stipulazione di una apposita convenzione strettamente coordinata alle stesse prescrizioni statutarie - lo strumento più idoneo al raggiungimento degli obiettivi esposti in premessa

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

- A) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- B) Le parti s'impegnano sin da ora a compiere tutte le procedure necessarie affinché possano attuarsi i negozi giuridici che consentiranno alla società, tramite la messa a sua disposizione dei beni e degli impianti, di raggiungere, nel più breve termine possibile dalla sua costituzione, una capacità operativa ottimale. In particolare le parti si impegnano a realizzare appieno quanto contenuto nel progetto tecnico economico finanziario (Piano d'impresa) approvato dai comuni con la deliberazione di acquisto dal Consorzio del capitale sociale della Villaservice S.p.A.
- C) Le parti si impegnano come segue per quanto concerne la nomina degli organi sociali, alla scadenza del consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale attualmente in carica:
 - i componenti del Consiglio di Amministrazione verranno designati sulla base di liste.
 - le liste potranno essere presentate da qualunque socio avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale;
 - ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista;
 - unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o

decadenza;

- nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. I voti ottenuti saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, secondo il numero dei candidati da eleggere;
- i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente;
- risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età;
- i componenti il collegio sindacale verranno designati analogamente a quanto stabilito per il consiglio di amministrazione.

D) Le parti si impegnano ad allargare la compagine sociale ad altri Enti locali della zona che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti previsti dallo statuto. In tali casi si procederà mediante aumento di capitale riservato a tali enti in misura massima pari ad euro 2 per abitante. I nuovi soci dovranno deliberare e sottoscrivere la presente convenzione.

E) In relazione ai principali provvedimenti riguardanti la vita e lo sviluppo della società quali in particolare il bilancio e le materie di cui all'art. 24 dello statuto, le parti si impegnano senza alcun vincolo procedimentale a consultarsi preventivamente per raggiungere le più ampie maggioranze possibili in sede assembleare, avendo particolare riguardo alla tutela degli interessi dei soci aventi partecipazioni minori.

F) Le parti si impegnano a far sì che la società, per la tutela degli utenti e compatibilmente con le esigenze produttive, operi applicando quanto stabilito dall'art. 2, comma 461 della legge finanziaria per il 2008 ed in particolare della "Carta della qualità dei Servizi" in esso prevista.


G) In ogni caso, nell'ipotesi di comprovato disinteresse ai servizi prestati dalla società, ciascuna parte comunicherà alle altre parti,

con lettera raccomandata, l'intenzione, motivata, di cedere la propria partecipazione, nel rispetto dei principi sanciti dallo statuto.

In assenza di un diverso accordo fra la parte che intende trasferire e le altre parti, queste seconde si impegnano a creare le condizioni per acquisire, in proporzione della propria partecipazione o anche secondo diverse proporzioni, le azioni offerte in vendita.

- H) Il presente accordo ha durata quinquennale, a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione che vi verrà apposta da una delle parti; lo stesso si intenderà rinnovato per successivi periodi quinquennali, in mancanza di recesso comunicato per iscritto da una parte alle altre parti, almeno 6 mesi prima della scadenza.

Data 27.04.2008

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink, oriented vertically on the right side of the page. The signatures are cursive and appear to be of various individuals, possibly representing the parties to the agreement.